PARTE II

Delibera n. 385 del 03/08/2023 SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI







Delibera n. 385 del 03/08/2023 -SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

La delibera n. 385 prevede:

- 1. di adottare omissis lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- 2. di prevedere che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;







Allegato A

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
Articolo 2 Oggetto e finalità
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato
Articolo 5 Durata dell'affidamento
TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMIC
FINANZIARIO
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario.
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure
riequilibrio
TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

Coordinamento tra regolazione tariffaria applicabile e le clausole contrattuali contenute nello schema tipo.

TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	11
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente	11
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore	
C	
TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	12
Articolo 16 Obblighi del Gestore	12
Articolo 17 Programma di controlli	13
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	13
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	14
Articolo 19 Penali	
Articolo 20 Sanzioni	
Articolo 21 Condizioni di risoluzione	14
TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO	
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al	
uscente	
Articolo 23 Trattamento del personale	16
MANUAL O THAT DAGDOWAYONA MANAATA	
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 24 Garanzie	
Articolo 25 Assicurazioni	
Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	18
Articolo 27 Allegati	18

Contenuti minimi essenziali richiesti dalla normativa vigente obbligatoriamente per quanto riguarda lo schema di contratto di servizio e autonomia contrattuale delle parti per disciplinare contenuti ulteriori legati alle specifiche peculiarità locali del territorio.







Articolo 1 Definizioni

- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Parti** sono l'Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente.







Articolo 2 Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le **Parti si impegnano**, per la durata dell'affidamento, a **svolgere le attività necessarie** ad assicurare l'assolvimento degli **obblighi di servizio pubblico**, **nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione** secondo criteri di **efficienza**, promuovendo il **progressivo miglioramento** dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente..

2.2 Obblighi ETC

- a) Adottare procedure partecipate in modo da identificare le priorità di intervento.
- b) Approvare gli atti di propria competenza;
- c) Adottare le misure necessarie al superamento dell'eventuale squilibrio economico-finanziario.

2.3 Obblighi Gestore

- a) Garantire la gestione del Servizio Affidato in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) Realizzare gli obiettivi previsti dall'ETC;
- c) Intervenire nell'ambito delle procedure partecipate fornendo all'ETC tutte le informazioni ed i dati necessari alle attività di validazione;
- d) Adottare tutte le misure necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto





Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo una delle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente:

affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica affidamento a società mista affidamento a società in house providing.

Non applicabilità del contratto di servizio ai meri prestatori d'opera ed in generale a tutti i casi in cui il servizio sia gestito in economia.







Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato

«4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività»

Occorre specificare le attività affidate in coerenza con il perimetro definito del MTR-2.

«4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nei seguenti Comuni:»

Occorre indicare le attività affidate in coerenza con il perimetro definito del MTR-2 per ciascun comune.

«4.3 [Nel caso in cui siano affidati servizi ulteriori] Al Gestore sono altresì affidate le attività indicate nella Sezione "Attività esterne al perimetro regolato [o Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani]" del presente contratto, che indica altresì le modalità di svolgimento di tali attività, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti.» **Specificare le attività esterne al perimetro ed i servizi ulteriori.**

«4.4 Nel caso in cui siano previste successive variazioni di perimetro] Le Parti danno atto delle seguenti variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento.»

Indicare le variazioni di perimetro con evidenza della valorizzazione economica delle medesime.





Articolo 5 Durata dell'affidamento

«5.1 Il presente contratto ha durata di anni e termina in data»

La durata deve essere commisurata al tempo necessario per il recupero degli investimenti.

«5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento **può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente** e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento...
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante...
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti. **(ritardi nelle procedure di affidamento)**



Articolo 6 Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato **secondo il metodo tariffario** *pro tempore vigente*.

Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.







Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.





Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.2 **Il Piano Economico Finanziario di Affidamento** si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.







Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il **raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario** e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

NOTA PRESENTE NEL FOGLIO T_post_detr_4.6 dell'Allegato 1 - Tool di calcolo MTR-2 agg. 2024-2025 approvato con Determina n. 1/2023-DTAC

Per gli affidamenti assentiti ai sensi del d.lgs. 201/22, il Piano Economico Finanziario di Affidamento (di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione 385/2023/R/rif) è sviluppato a partire dalla valorizzazione delle colonne riferite al gestore interessato, reiterandone criteri e valorizzazioni fino al termine dell'affidamento.







Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1 Le Parti, **con procedura partecipata**, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:
- a) il **Gestore elabora** lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo verificandone la completezza, la coerenza e la congruità e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono





Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.3 L'Ente territorialmente competente **assicura**, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di **perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario** per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.





Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere:

l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario,

la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari,

la proposta delle **misure di riequilibrio** da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione **delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili** al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.





Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
- 11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.





Articolo 12 Procedura per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 12.1 L'Ente territorialmente competente **decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore** entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.







Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

- 26.1 **Il presente contratto è automaticamente modificato** al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.
- 26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse. [INDICARE LE EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI DA RICOMPRENDERE IN TALE FATTISPECIE]
- 26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.





Articolo 27 Allegati

- 27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante formale e sostanziale del presente contratto:
- a) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. D.el (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. ... del (affidamento del servizio);
- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- e) Inventario dei beni strumentali;
- f) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
- g) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- h) Disciplinare tecnico.







Delibera n. 385 del 03/08/2023 -SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

	Nuovo Contratto	Contratto vigente
Contratto di Servizio	Da redigere secondo lo schema tipo di contratto ARERA	Da rendere conforme allo schema tipo di contratto ARERA
PEF di Affidamento	Obbligatorio	Obbligatorio
Comunicazione ARERA	Trasmissione ad ARERA da parte dell'ETC entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero altro termine successivo stabilito dalla normativa vigente	Trasmissione ad ARERA da parte dell'ETC entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero altro termine successivo stabilito dalla normativa vigente





Delibera n. 385 del 03/08/2023 -SCHEMA TIPO DI CONTRATTOTEMPISTICHE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Entro il 15 giorni dalla validazione del PEF 2024

I gestori del servizio RU (diversi dai Comuni) inviano ad AGIR il contratto di servizio reso conforme allo schema tipo ARERA completo di tutti gli allegati richiesti.

AGIR verifica la conformità del contratto

AGIR, in qualità di ETC, verifica la conformità del contratto di servizio predisposto ed invia comunicazione ai Gestori ed ai Comuni.

Sottoscrizione del contratto conforme

I gestori ed i comuni sottoscrivono il contratto di servizio (completo di tutti gli allegati) reso conforme allo schema tipo ARERA.

Il contratto di servizio viene trasmesso ad AGIR.

AGIR invia ad ARERA

AGIR invia ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero altro termine successivo stabilito dalla normativa vigente.



